

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **4399/2017**

Protocollo: **119805/2017**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2017/33**

In Pubblicazione: dal **17/5/2017** al **1/6/2017**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85, COME SOSTITUITO DALL'ART. 32 C. 43 L. 326/2003, RELATIVO ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. PG. 125026/1986 DEL 29.03.1986, PER LA TRASFORMAZIONE DI VECCHIA FORNACE IN EDIFICIO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI MILANO, VIA GATTINARA, N. 90, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 644, MAPPALI 15, SUB 701.RICHIEDENTE: D'ANGELO GERALDO - ASSAGO (MI).**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).





Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.4399/2017 del 16/05/2017

Prot. n.119805/2017 del 16/05/2017

Fasc.7.4 / 2017 / 33

Oggetto: Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, come sostituito dall'art. 32 c. 43 L. 326/2003, relativo alla pratica di condono edilizio n. PG. 125026/1986 del 29.03.1986, per la trasformazione di vecchia fornace in edificio industriale, in Comune di Milano, via Gattinara, n. 90, individuato in catasto al foglio 644, mappali 15, sub 701. Richiedente: D'Angelo Geraldo – Assago (MI).

PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

(ex art. 32 della L. 47/85 come sostituito dall'art. 32 c. 43 L. 326/2003)

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano

Premesso che ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Preso atto che, al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima dell'assunzione di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunti dall'Ente sostituito;

Visti e richiamati, in particolare, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione Rep. Gen. N. 35 del 23/05/2016 Consiglio Metropolitan in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano, approvato con Delibera del Consiglio metropolitan Rep. Gen. 6/2017, atti 281875/1.18/2016/9;
- l'art. 11, comma 5, del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, sul controllo di regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitan R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2017/2019, approvato con Decreto del Sindaco metropolitan di Milano n. 24/2017 del 31/01/2017 e sono state osservate le Direttive interne nn. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale impartite a riguardo e norme correlate;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e il tecnico istruttore è il funzionario arch. Gaetano Randazzo;

Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell’istruttoria non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Viste

- la L. 28 febbraio 1985, n. 47 – Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali – in particolare l’art. 32 nella parte in cui dispone che: “(.....) *il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso*”;
- la legge 23 dicembre 1994 n. 724, in particolare l’art. 39 – definizione agevolata delle violazioni edilizie;
- la L. 24 novembre 2003 n. 326 – Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici*, in particolare l’art. 32 – *Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali*;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 131 e ss;

Richiamata la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 recante “*Legge per il governo del territorio*”, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 80 e ss.;

Vista la L.R. 23 aprile 1990, istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, ora capo XX, sezione I, artt. 156 e seguenti della L.R. 16 luglio 2007, n. 16 – *Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzioni di parchi*;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 recante "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006*";

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 e successivi aggiornamenti;

Visto il Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 2 Febbraio 2006, n. 5/2006, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Provinciale del 11/11/2010 Rep. Gen. n. 53/2010;

Visto il Decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 11401 del 10.11.2016 recante "Settimo aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (L.R. 12/2005, art. 80)" pubblicato su BURL S.O. n. 46 del 15 novembre 2016;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 282 del 16 novembre 2016 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Milano";
- il Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 22/2017 atti n. 21633/5.4/2017/4 del 27/01/2017 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2017";
- il Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 106/2017 atti n. 92703/5.4/2017/4 del 20/04/2017 che ha approvato gli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2017", in cui è previsto nell'ambito PG0905 (ST082) l'ob. n. 16395;

Dato atto che il Richiedente ha provveduto al versamento dell'importo previsto per oneri istruttori

Vista ed esaminata l'istanza, protocollo n. 30233, pervenuta in data 06/02/2017, trasmessa dal sig. D'Angelo Geraldo, residente ad Assago, via R. Sanzio, n. 45, C.F.: DNGGLD48T08C470N, per il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, come sostituito dall'art. 32, c. 43, **L. 326/2003**, per opere realizzate senza titolo edilizio tra il 1983 e il 1985 e per le quali ha presentato domanda di condono edilizio al Comune di Milano in data 29/03/1986, prot. n. 125026;

Accertato che le suddette opere sono soggette a vincolo paesaggistico, in forza dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Parte Terza), in quanto ricadono all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, istituito con l.r. 23 aprile 1990, n. 24, ora capo XX, sezione I, della l.r. 16 luglio 2007, n. 16 – testo unico delle leggi regionali in materia di istituzioni di parchi;

Atteso che, relativamente alle opere in parola, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie in materia paesaggistica, sono state attribuite a questo Ente, dalla Legge Regionale n.12/2005, art. 80, comma 5, ricadendo l'intervento all'interno del Parco Agricolo Sud Milano;

Atteso altresì che

secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, in caso di vincolo di protezione sopravvenuto all'intervento edilizio abusivo, l'autorità competente ad esaminare la domanda di condono edilizio deve acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo

sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (C.d.S. – Adunanza Plenaria, 22/07/1999, n. 20); ai sensi dell'art. 32, c. 43 bis, d.L. N. 269/2003, convertito con modifiche nella legge 24/11/2003, n. 326, le istanze di condono edilizio in zona vincolata presentate sulla base delle leggi n. 47/1985 o n. 724/1994 (rispettivamente, primo e secondo condono edilizio), debbono essere valutate sulla base della disciplina sostanziale anteriore a quella fissata dall'art. 32, L. 326/2003 (terzo condono edilizio);

· secondo i chiarimenti dell'ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), con parere n. 13373, del 05/05/2016, e successiva nota del 30/05/2016, prot. n. 16391, alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo *“(.....) non sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 181 del codice (.....)”* in quanto non è stato commesso nessun abuso edilizio, stante che all'epoca della realizzazione dell'opera l'area non risultava vincolata;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico, peraltro richiamate negli articoli 26 e 43, delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, nonché nella relazione di accompagnamento al medesimo piano;

Visto e richiamato il parere D2 della Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, prot. n. 68880, in atti ed in copia allegato al presente provvedimento, espresso nella seduta del 20/03/2017 nel modo seguente: *“(.....) ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE. Valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali previsti nel progetto e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento, si ritiene l'intervento proposto, Compatibile con il paesaggio in cui si inserisce ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi”*;

Vista e richiamata la relazione istruttoria finale predisposta dal funzionario del Parco, arch. Gaetano Randazzo, in data 27/04/2016, prot. n. 80699/2017, in atti, dalla quale in particolarmente risulta che l'Ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con parere n. 13373, del 05/05/2016, e successiva nota del 30/05/2016, prot. n. 16391, chiarisce che: *“(.....) qualora l'opera sia stata realizzata prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico, non troverà applicazione il divieto di sanatoria ex post e la disciplina restrittiva di cui all'art. 167, comma 4, riferita alle opere abusive, in base alla quale la compatibilità paesaggistica è ammessa nei limitati casi, elencati dalle lettere a), b) e c), che non determinano creazione di superfici utili o nuovi volumi. Viceversa, qualora l'opera a suo tempo realizzata non richiedesse la previa autorizzazione paesaggistica, per mancanza del vincolo, e non sia perciò ab origine paesaggisticamente abusiva, la valutazione di compatibilità si configura come un'autorizzazione paesaggistica postuma, sul modello dell'art. 146 del codice di settore, non rientrando nel divieto di autorizzazione ex post in sanatoria (riferito alle sole opere realizzate senza autorizzazione in presenza del vincolo)”*. Inoltre, il suddetto parere, precisa che: *“(.....). Appare altresì di tutta evidenza che alla fattispecie in argomento, non sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 181, del codice, riferite al solo caso di abuso paesaggistico nei termini sopra specificati”*;

Ritenuto di condividere quanto riportato nella suddetta relazione istruttoria in merito alle motivazioni del rilascio del parere ex art. 32, della L. 47/85, come sostituito dall'art. 32, c. 43, L. 326/2003,

Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (controllo di regolarità amministrativa e contabile),

DECRETA

di esprimere, ai sensi dell'art. 32, L. 47/85, come sostituito dall'art. 32, c. 43, L. 326/2003, parere di compatibilità paesaggistica favorevole per le opere realizzate, in qualità di proprietario, dal sig. D' Angelo Geraldo, residente ad Assago, via R. Sanzio, n. 45, C.F.: DNGGLD48T08C470N e relative alla pratica di condono edilizio prot. n. 125026/1986, del 29.03.1986, consistenti nella la trasformazione di vecchia fornace in edificio industriale in Comune di Milano, via Gattinara, n. 90, individuato in catasto al foglio 644, mappali 15, sub 701, e come meglio descritti negli elaborati grafici, predisposti dal geom. Marchesi Achille, con studio a Livraga (Lodi), allegati al presente provvedimento e di seguito elencati:

- Fascicolo completo di: domanda, dichiarazione sostitutiva di proprietà, copia atto di compravendita del 1983, elaborati planimetrici allegati all'atto, nulla osta edilizio per costruzione fornace, copia di n. 4 elaborati (A3), allegati al nulla osta, copia domanda condono edilizio, relazione paesaggistica, rilievo fotografico, estratti ortofoto-CTR-PTC Parco Sud- PGT Milano- mappa catastale, versamento oneri istruttori e documenti d'identità del richiedente e del tecnico incaricato (prot. n. 30233 del 06/02/2017);
- Tav. n. 1 – pianta, prospetti, sezioni stato di progetto sc. 1:100 (prot. n. 30233 del 06/02/2017);
- Tav. n. 2 – piante stato di fatto e stato comparativo sc. 1:100 (prot. n. 30233 del 06/02/2017);
- Tav. n. 3 – pianta e sezione ambientale con mitigazione sc. 1:200 – 1:1000 (prot. n. 30233 del 06/02/2017);
- Tav. n. 0 – copia elaborato conforme agli atti depositati in Comune di Mialno – prospetti, piante, sezione. sc. 1:100 (prot. n. 30233 del 06/02/2017).

DISPONE

La **non applicazione** della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004 e dell'art.83 l.r. 12/05, per le ragioni individuate nel parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, prot. n. 13373, del 05/05/2016, e successiva nota del 30/05/2016, prot. n. 16391, e sopra richiamate;

la trasmissione-notifica del presente provvedimento, con relativi allegati, al **sig. D'Angelo Geraldo**, residente ad Assago, via R. Sanzio, presso lo studio del geom. Marchesi Achille, via Dante, n. 40, Livraga (Lodi), in qualità di tecnico delegato;

la trasmissione del presente provvedimento, con relativi allegati, al Comune di Milano ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Milano, per quanto di reciproca competenza;

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano. Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge;

gli elaborati progettuali allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento sono

depositati agli atti presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019);

Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.

Il Resp. del Procedimento: *Dott. Emilio De Vita*

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
Paesaggistiche e Accertamenti: *Arch. Alfonso Di Matteo*
Istruttoria eseguita da: *Arch. Gaetano Randazzo*

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Dott. Emilio De Vita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)